

PROFILI GIURIDICI DEL “LINKING”

Avv. Massimiliano Pappalardo. Foro di Como

ABSTRACT

Cos'è un *link*? Il *link* – rapportato alla documentazione cartacea – è qualcosa di più di una semplice citazione, ma qualcosa di meno di una riproduzione. E' un ponte tra due risorse.

Dal punto di vista giuridico, il problema che si pone è quello di stabilire se, ed a quali condizioni, la realizzazione di un simile collegamento possa presentare profili d'illiceità.

Tale questione deve essere affrontata, in primo luogo, con riferimento a quei collegamenti ipertestuali diretti verso risorse aventi un contenuto illegale.

Tuttavia, anche nell'ipotesi in cui il *link* sia diretto verso una pagina dai contenuti assolutamente leciti, vi sono alcuni aspetti che non possono essere trascurati, in particolar modo laddove l'inserimento sia avvenuto senza una previa autorizzazione del titolare del sito richiamato.

Non vi sono, di regola, particolari problemi qualora venga richiamata la *home page* di altro sito.

Maggiori sono, invece, gli elementi da considerare nel caso in cui il collegamento sia diretto ad una pagina interna. Quest'ultimo tipo di collegamento – noto come “*deep link*” - consente, infatti, al titolare del sito di partenza lo sfruttamento dei contenuti del sito remoto, senza che il titolare di quest'ultimo benefici dei ritorni pubblicitari derivanti dal transito del nuovo utente sulla propria *home page*.

Passando ad esaminare le possibili interferenze rispetto ai diritti del titolare del sito agganciato, va, innanzitutto, considerato che il sistematico inserimento di collegamenti ipertestuali verso pagine di un altrui sito può assumere rilevanza giuridica sotto il profilo della concorrenza sleale.

Il *deep linking*, come atto di concorrenza sleale, è stato, infatti, oggetto di diversi contenziosi sia negli Stati Uniti sia in Europa. In base alle diverse pronunce, l'orientamento che sembra emergere è che il *deep linking*, laddove non generi confusione in ordine alla provenienza della pagina richiamata, non integri di per sé un atto giuridicamente illecito.

Il rapporto tra “*linking*” e concorrenza sleale, è stato affrontato anche da alcune autorità giudiziarie italiane, sebbene nell'ambito di più ampi contenziosi in materia di nomi di dominio.

Passando ad esaminare il rapporto tra *linking* e diritto d'autore, va considerato che il *link* non costituisce una forma di riproduzione o di distribuzione della pagina richiamata, ma rappresenta semplicemente un collegamento ad una pagina già immessa in Rete da un altro soggetto. Ciò detto, deve escludersi che, in linea di principio, il *linking* possa interferire con i diritti spettanti all'autore dell'opera richiamata.

Più articolato è, invece, il discorso per quanto concerne i collegamenti ipertestuali diretti verso quei siti che, in considerazione dei loro particolari contenuti, possono essere qualificati come vere e proprie banche dati.

(Dicembre 2003 – Riproduzione riservata)